



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

**INTESA INTEGRATIVA DELL'ACCORDO SIGLATO IL 15 SETTEMBRE 2009:  
DETERMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE ISTITUITE AI  
SENSI DELL'ART. 26 DEL D.P.R. N. 395 DEL 1995 (ART. 4)**

IL GIORNO 23 FEBBRAIO ALLE ORE 10,30 PRESSO IL MINISTERO  
DELL'INTERNO HA AVUTO LUOGO L'INCONTRO TRA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, NELLA PERSONA  
DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI  
COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA PREFETTO  
BASILONE

**E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO**

PER DEFINIRE, AI SENSI DELL'ART. 4 ACCORDO SIGLATO IL 15  
SETTEMBRE 2009, LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLE COMMISSIONI OGGETTO DELL'ACCORDO.

**INTESA INTEGRATIVA DELL'ACCORDO SIGLATO IL 15 SETTEMBRE 2009:  
DETERMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE ISTITUITE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.P.R. N.  
395 DEL 1995**

**PREMESSO CHE**

Il 15 settembre 2009 è stato siglato tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale l'Accordo per la costituzione delle commissioni paritetiche istituite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di seguito denominato Accordo;

l'art. 4 dell'Accordo prevede che siano definite, d'intesa tra le parti che lo hanno sottoscritto, le disposizioni attuative per il funzionamento delle commissioni sopra citate;

**LE PARTI**

visti l'art. 26 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e l'art. 28 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164;

**STABILISCONO QUANTO SEGUE**

**Compiti delle commissioni**

Le commissioni centrali e periferiche, istituite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 395 del 1995, sono competenti all'esame ed alla formulazione di proposte sulle materie ad esse rispettivamente demandate. In base alle determinazioni assunte dalle predette commissioni l'Amministrazione adotta le conseguenti iniziative, fornendo congrue motivazioni alle Organizzazioni sindacali in ordine alle ragioni per le quali dovesse eventualmente discostarsene.

**Designazione dei componenti**

Ai fini della costituzione delle commissioni, secondo le modalità previste dall'art. 1 dell'Accordo:

i rappresentanti dell'Amministrazione, compresi i componenti supplenti, sono designati:

- a) per le commissioni centrali, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato di livello non inferiore a quello direttivo in servizio nell'ambito delle articolazioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- b) per le commissioni periferiche, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in servizio nell'ambito dei vari uffici presenti nella provincia;

i rappresentanti sindacali, compresi i componenti supplenti, sono designati:

- a) per le commissioni centrali, dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali aventi titolo;
- b) per le commissioni periferiche, dalle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali

Le organizzazioni sindacali comunicano i nominativi dei propri rappresentanti sindacali, in forma scritta, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

In caso di revoca dell'incarico di componente dovrà essere contestualmente designato un nuovo rappresentante con conseguente variazione del provvedimento costitutivo della commissione.

### **Funzionamento**

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo le commissioni sono convocate almeno due volte l'anno, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre. Ulteriori convocazioni possono essere richieste, oltre che dal presidente, anche da un numero di componenti non inferiore al quaranta per cento, con istanza scritta e specificamente motivata.

La convocazione è effettuata dal presidente con comunicazione scritta inviata ai singoli componenti, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'incontro, che deve contenere l'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ai componenti di designazione sindacale convocati sono concessi permessi sindacali in conformità alla disciplina prevista dalla medesima norma.

Per gli adempimenti connessi al funzionamento delle commissioni il presidente si avvale di un segretario.

### **Assunzione delle determinazioni**

Il presidente all'inizio della seduta verifica la regolarità della costituzione della commissione.

Per la validità della seduta è necessario che siano presenti almeno due terzi dei componenti.

Le determinazioni sono assunte previo parere favorevole della maggioranza dei presenti, tenuto conto che, per la parte sindacale, la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza, rilevato su scala nazionale per le commissioni istituite a livello centrale, e su scala provinciale per quelle istituite a livello periferico.

Dell'esito di ogni riunione è redatto un verbale, firmato dal presidente, dai componenti presenti e dal segretario, ove sono riportate le posizioni espresse dai singoli e la determinazione finale adottata dalla commissione. Copia del verbale è rilasciata ai singoli componenti.

Nel caso in cui nel corso della riunione non sia stato possibile esaurire l'ordine del giorno, il presidente dispone il rinvio ad altra data da concordarsi con i componenti per l'esame dei restanti argomenti.

### **Disposizioni finali**

Alla luce delle esigenze riscontrate in sede di applicazione delle presenti disposizioni, d'intesa tra le parti si potrà procedere all'aggiornamento o all'integrazione delle stesse.